



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2011, proposto da:

Geotechnos S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Simonetta Rottin, con domicilio eletto presso la stessa, in Trieste, via Filzi 8;

contro

Autovie Venete S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Caterina Belletti e Lorenzo Presot, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;

nei confronti di

Sineco S.p.A.;

per l'annullamento

del silenzio serbato dall'amministrazione, in merito alla conclusione del procedimento di gara (C.I.G. 0499348 AFE), espletata in data 26.8.2010, nonché per l'accertamento dell'obbligo di Autovie Venete di provvedere;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autovie Venete S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Col presente ricorso l'istante espone di aver partecipato ad una gara d'appalto bandita da Autovie Venete per l'aggiudicazione del servizio di "rilievi aerei laser scanner e rilievi stradali con veicolo MMS, finalizzati all'aggiornamento del sistema informativo geografico e del catasto strada" (a suo dire, da espletarsi solo con una metodologia che essa stessa ha brevettato), da cui è stata esclusa e che è stata provvisoriamente aggiudicata a Sineco s.p.a..

1.1. - Tale esclusione è stata impugnata con ricorso n. 463/10, la cui richiesta di sospensiva è stata respinta sia in primo grado che in appello. La deducente, nel frattempo, ha proposto ricorso anche innanzi al Tribunale dei Brevetti di Trieste, giudizio in cui la controinteressata ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non ancora aggiudicataria definitiva.

2. - Col presente ricorso Geotechnos s.r.l. contesta il silenzio serbato, secondo la sua prospettazione, dall'Amministrazione in merito alla definizione della gara; infatti, nonostante siano scaduti entrambi i termini di *stand still* previsti dall'art. 11, commi 10 e 10-ter del D.Lg. 163/06, l'aggiudicazione definitiva non è ancora intervenuta, senza alcuna plausibile giustificazione.

Premesso di aver interesse alla conclusione del procedimento perché la situazione venutasi a creare le impedisce di esercitare appieno il suo diritto alla difesa, sia in sede civile che amministrativa, col presente ricorso chiede si ordini ad Autovie

Venete di concludere il procedimento, aggiudicando definitivamente l'appalto, con vittoria di spese e onorari.

3. - La resistente, costituita, espone, per quanto qui rileva, che il ritardo nel formalizzare l'aggiudicazione definitiva è stato determinato da opportuna prudenza, stante i numerosi giudizi pendenti; ma che, tuttavia, dopo che tutti i Tribunali aditi hanno denegato le cautele richieste, l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con atto del RUP del 18.1.11 (cioè in data precedente l'instaurazione del presente giudizio, notificato il 14.2.11).

Chiede, quindi, che il ricorso sia dichiarato improcedibile a spese rifuse.

4. - Anche la ricorrente, in udienza, preso atto dell'intervenuta aggiudicazione, chiede la dichiarazione di improcedibilità del ricorso e la condanna della resistente al pagamento delle spese, poiché non le sono state inviate le comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lg. 163/06, quale partecipante "la cui candidatura o offerta siano state escluse, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni".

5. - Il Collegio, dapprima, dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'aggiudicazione definitiva è già intervenuta.

5.1. - Poiché però entrambe le parti chiedono la rifusione delle spese, è necessario valutare la soccombenza virtuale.

5.2. - Ad avviso del Collegio il ricorso è inammissibile, non essendo la ricorrente legittimata a contestare il (peraltro insussistente) silenzio dell'Amministrazione.

Trattasi, infatti, di soggetto che ha partecipato ad una gara ed è stato escluso. Ciò che la ricorrente è legittimata - ed ha interesse - a contestare è tale sua esclusione e, prudenzialmente e *ad abundantiam*, l'aggiudicazione definitiva (laddove non si ritenga l'eventuale annullamento dell'esclusione idoneo a travolgere tutti gli atti successivi della procedura di gara).

Ma non è certo legittimata ad impugnare l'eventuale inerzia della Stazione Appaltante nella formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva, posto che l'unico soggetto che ha facoltà di dolersi di eventuali ritardi è l'aggiudicatario provvisorio. Né va sottaciuto, da un lato, che le (condivisibili) ragioni addotte dalla S.A. per il protrarsi della conclusione del procedimento sono state dettate da ragionevole prudenza, e, dall'altro, che l'aggiudicazione definitiva è comunque intervenuta prima della notifica del ricorso, del che l'istante avrebbe potuto, usando l'ordinaria diligenza, avere conoscenza pur in assenza delle prescritte comunicazioni (la cui omissione rileva solo in punto termine per l'impugnazione). Per le esposte ragioni, il Collegio ritiene che le spese di giudizio possano essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli - Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

